

GIOVANNI ERBA

NOTAIO

Piazza IV Novembre N. 9

Telef. (039) 48 3190

LISSONE

N. 11363 DI REP. N. 1299 DI RACC.
CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 - 7 COMMA DELLA
LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 FRA IL COMUNE DI LIMBIATE
IL C.I.M.E.P. E LA "PRIMULA 2 SOC. COOP. a
r.l." PER LA CONCESSIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL DI-
RITTO DI SUPERFICIE SU UN'AREA INCLUSA NEL VIGENTE
PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E
POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI LIMBIATE -
LOTTO LI/3 BIS.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantasette, il giorno nove
del mese di dicembre

9 dicembre 1987

In Milano Via Pirelli n. 30.

Avanti a me Dott. Giovanni Erba, notaio residente
in Lissone, ed iscritto presso il Collegio Notarile
di Milano,

sono presenti i signori:

1) [redacted] nato a [redacted]
[redacted] architetto domiciliato per la carica in
Milano Via Pirelli n. 30,

il quale interviene nella sua qualita' di vice pre-
sidente del Consorzio Intercomunale Milanese per
l'Edilizia Popolare, in prosieguo chiamato
"C.I.M.E.P.", in esecuzione delle deliberazioni n.
316 del 31/5/1984 (C.R.C. n. 53397 in data
11/7/1984) e n. 688 del 17/9/1986 (C.R.C. n. 104933
in data 20/11/1986) che in copia si allegano al
presente atto sotto le lettere "A" e "B"

2) [redacted] nato a Milano il 18 maggio 1941,
funzionario pubblico domiciliato per la carica
presso il Municipio di Limbiate, il quale intervie-
ne nella sua qualita' di Sindaco pro tempore del
Comune di Limbiate piazza Cinque Giornate in esecu-
zione delle deliberazioni della Giunta Municipale
n. 382 del 26 giugno 1984 (divenuta esecutiva per
decorrenza dei termini) ratificata dal Consiglio
Comunale nella seduta del 28 settembre 1984 delibe-
razione n.308 e n. 651 del 21 ottobre 1986 (divenu-
ta esecutiva per decorrenza dei termini) ratificata
dal Consiglio Comunale nella seduta del 23 febbraio
1987 deliberazione n. 47, deliberazioni della Giun-
ta Municipale che in copia si allegano rispettiva-
mente sotto le lettere "C" e "D"

3) [redacted] nato a Limbiate il 27 luglio 1947
residente a Limbiate Viale dei Mille n.5 geometra
il quale interviene nella sua qualita' di Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione della [redacted]
[redacted] con sede in Limbiate Via Ada-
llo n. 8, iscritta presso la Cancelleria Commer-

REGISTRATO A MONZA

ATTI Pubblici

IL 15-12-87

AL N. 11742

MOD. 1

ESATTE L. 50.000

L. PER INVIM

IL PROCURATORE:

COMUNE


ciale del Tribunale di Milano al n. 210456 Reg.Soc. - 5811 Vol. (Cod.Fisc. 06302790156) in prosieguo denominata "Cooperativa" giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 1987 che per estratto in mia autentica in data 16 novembre 1987 n. 11274 di rep. si allega sotto la lettera "E".

Detti comparenti, della cui identita' personale io Notaio sono certo e che d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciano all' assistenza dei testimoni premettono:

- a) che il Comune di Limbiate e' aderente al C.I.M.E.P.;
 - b) che in detto Comune e' vigente il Piano di Zona consortile per la Edilizia Economica e Popolare approvato con D.M. 28 Aprile 1971 n. 260 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) che con deliberazione in data 4/11/1983 n. 702 (C.R.C. in data 9/1/1984 n. 2012) il C.I.M.E.P., ha individuato, su conforme parere del Comune di Limbiate la Cooperativa quale futuro utente in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, di aree residenziali a parte del lotto LI/3 bis per la realizzazione di edifici di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 13.200;
 - d) che con deliberazione in data 30/3/1973 n. 27 (C.R.C. n. 21862 in data 17/4/1973) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per l'applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, determinando, tra l'altro, i criteri di cui al 14 comma dell'art. 35 della citata legge 865/71;
 - e) che con deliberazione in data 23.5.1975 n. 110 (C.R.C. in data 8/7/1975 n. 41710) e successive integrazioni, l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato, per l'attuazione del P.E.E.P. consortile, il programma pluriennale ex art. 38 della legge 865/71, modificato dall'art. 1 della legge 27/6/1974 n. 247;
 - f) che, per l'attuazione del predetto Piano di Zona il C.I.M.E.P. ha in parte acquisito, ed in parte ha in corso di acquisizione, mediante esproprio, aree a parte del lotto LI/3 bis in esse compresa quella da concedersi in diritto di superficie alla Cooperativa.
- Tutto cio' premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo vice presidente architetto [redacted] [redacted] il quale agisce in esecuzione delle deliberazioni sopra citate

U

COMUNE DI LIMBIATE
Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
FOTOCOPIA N. 0026453/2023 del 02/03/2023
Firmatario: CRISTIANO D'EMMENTI



C O N C E D E

per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile, alla Cooperativa, ai sensi dell'art. 35 - 7 comma - della legge 22.10.1971 n. 865 il diritto di superficie sull'area residenziale di mq. 4.650 circa e mq. 4.463 catastali a parte del lotto LI/3 bis indicata con bordo rosso nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "F".

Tale area in forza del tipo di frazionamento n. 30/87 approvato dall'U.T.E. di Milano in data 20/10/87 e' individuata nel vigente Catasto Terreni del Comune di Limbiate come segue:

foglio n. 34

mappale 362 (ex 6/b) di ha 0.19.00

mappale 364 (ex 41/b) di ha 0.25.00

mappale 366 (ex 48/b) di ha 0.00.13

mappale 367 (ex 9/b) di ha 0.00.50

Coerenze da Nord in senso orario:

mapp. 6 - mapp. 365 - mapp. 9 - mapp.48 - mapp. 41

- mapp. 363 - mapp. 6.

Il diritto di superficie di cui sopra relativamente al mappale 362 viene costituito con effetto reale dalla data di acquisizione del terreno da parte del C.I.M.E.P. e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima.

Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.

La concessione del diritto di superficie e' disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali:

ART. 1

La durata della concessione viene fissata in anni 90 a partire dalla data di stipulazione del presente atto.

ART. 2

Sull'area concessa in diritto di superficie, e nel suo sottosuolo, la Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di Limbiate a realizzare nei tempi e con le caratteristiche piu' oltre indicate, n. 3 edifici di abitazione di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 13.200, i cui alloggi saranno assegnati in proprieta' esclusivamente ai soci della medesima.

ART. 3

Gli edifici realizzandi a cura e spese della Cooperativa e le eventuali loro pertinenze, vengono fin d'ora riconosciuti di esclusiva proprieta' della Cooperativa e suoi aventi causa per tutta la durata della concessione.

U

Copie cartacea ai sensi dell'art. 3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art. 3bis comma 4ter CAD

Protocollo N. 0026153/2023 del 02/03/2023

Firmatario: CRISTIANO CLEMENTI

COMUNE DI LIMBIATE

Alla scadenza della concessione, gli immobili costruiti e le loro pertinenze diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo, senza indennità alcuna.

Il concessionario e i suoi aventi causa si obbligano a conservare in buona condizione gli immobili realizzati, per tutta la durata della concessione, con i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 4

Il corrispettivo per la concessione in diritto di superficie dell'area di cui all'allegato "F" è stato convenuto dalle parti in Lire 105.924.000 (centocinquemilioninovecentoventiquattromila) corrispondenti al costo medio presunto di esproprio (L. 13.000 al mq.) dell'area residenziale concessa nonché delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di mq. 26,5 ogni 100 mc. edificabili), per complessivi mq. 8.148.

La somma di L. 105.924.000 (centocinquemilioninovecentoventiquattromila) oltre l'IVA ammontante a Lire 19.066.320 (lire diciannovemilionisessantaseimilatrecentoventi) viene ora versata dalla Cooperativa al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del qui intervenuto suo legale rappresentante rilascia ampia quietanza.

La suddetta somma di L. 105.924.000 (centocinquemilioninovecentoventiquattromila) dovrà essere conguagliata dal C.I.M.E.P. o dalla Cooperativa o suoi aventi causa.

Il conguaglio, provvisorio o definitivo, verrà effettuato, ad iniziativa del C.I.M.E.P., sulla base sia della definitiva liquidazione delle indennità di esproprio calcolate secondo la normativa vigente, sia delle determinazioni consensuali di tali indennizzi pattuiti con i proprietari espropriati o espropriandi nonché degli acquisti effettuati in pendenza di esproprio.

Il concessionario, per se' e suoi aventi causa, si obbliga a versare la somma richiesta dal C.I.M.E.P. e come sopra determinata a titolo di conguaglio - provvisorio o definitivo - entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

Il concessionario si obbliga ad inserire in tutti gli atti di assegnazione delle singole unità immobiliari, le clausole sopra indicate relative all'obbligo ed alle modalità di determinazione e pagamento del conguaglio, con l'impegno di comunicare al C.I.M.E.P. l'avvenuto inserimento di tali clau-

U

COMUNE DI LIMBIATE

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art. 3bis comma 4ter CAD

Prof. Collo N. 0026153/2023 del 02/03/2023

F. L. P. A. T. A. R. I. O. C. R. I. S. T. I. A. N. O. C. H. E. M. E. N. T. I.



sole nei singoli atti.

La mancata osservanza da parte del concessionario o suoi aventi causa, degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 11 nei confronti del concessionario o dei suoi aventi causa.

ART. 5

A titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cooperativa deve versare al Comune di Limbiate le seguenti somme:

- a) L. 59.400.000 corrispondenti a L. 4.500 al mc. edificabile per le opere primarie;
- b) L. 80.190.000 corrispondenti a L. 6.075 al mc. edificabile per le opere secondarie;

Il versamento di tali somme è avvenuto e avverrà come segue:

L. 34.897.500 già pagati il 17/9/86 come da quietanza n. 3184 del Tesoriere Comunale;

L. 34.897.500 già pagati il 16/3/87 come da quietanza n. 980 del Tesoriere Comunale; L. 34.897.500 già pagati il 16/9/1987 come da quietanza n. 3436 del Tesoriere Comunale; L. 34.897.500 entro 18 mesi dal 17/9/86;

Sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interesse legale.

ART. 6

La Cooperativa, dato atto di avere conseguito prima d'ora il possesso dell'area concessa in diritto di superficie, nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di Limbiate si impegna:

a) a realizzare sull'area concessa in diritto di superficie, in conformità alle prescrizioni del Piano di Zona consortile ed al Regolamento Edilizio del Comune di Limbiate n. 3 edifici di abitazione del volume di mc. 13171,88 aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalla planimetria e dalla relazione che in uno si allegano entrambe al presente atto sotto "G".

b) ad ultimare la costruzione degli edifici residenziali entro 24 mesi dalla data dell'inizio lavori dato atto che gli stessi sono iniziati il 5/11/86;

I lavori si intendono ultimati alla data del relativo verbale da redigersi da parte della Cooperativa con l'intervento di un rappresentante del Comune di Limbiate; tale verbale dovrà essere inviato al Comune medesimo ed al C.I.M.E.P. a cura della Cooperativa stessa.

Il termine di ultimazione dei lavori potrà essere prorogato dal Comune di Limbiate a richiesta della

U

Cooperativa per comprovati motivi di necessita' o di forza maggiore.

Il Comune di Limbiate si riserva di fare eseguire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune, nonche' a verificare la corrispondenza delle caratteristiche costruttive indicate nella relazione allegata sotto la lettera "G" con quelle effettivamente realizzate.

ART. 7

La Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di Limbiate ad assegnare ai propri soci, aventi i requisiti di cui al successivo art. 10 gli alloggi realizzandi sull'area concessa in diritto di superficie ad un prezzo non superiore a quello indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera "H"

Sin d'ora, fra le parti, si conviene che il costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti sopra allegato potra' essere aggiornato con le percentuali di incremento pari alle variazioni dell'indice generale ISTAT dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale per i mesi intercorrenti da Giugno '86 a quello precedente l'inizio dei lavori; avendo come base iniziale l'indice del mese di Maggio '86.

Il suddetto prezzo di assegnazione potra', inoltre, essere aggiornato per effetto della revisione prezzi del costo di costruzione, come indicato al successivo art. 8.

Il piano di ripartizione dei capitali investiti contiene anche l'esatto numero di unita' abitative e dei vani costruibili, le caratteristiche degli alloggi da realizzare, un circostanziato piano finanziario con l'indicazione del costo complessivo degli edifici e dei finanziamenti.

Tale piano di ripartizione e' stato approvato dal C.I.M.E.P. e dal Comune di Limbiate, i quali si riservano di verificare il costo finale degli alloggi a costruzione ultimata: a tale fine il concessionario si obbliga a presentare al Comune di Limbiate ed al C.I.M.E.P. il quadro economico finale prima della consegna degli alloggi agli assegnatari.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte della Cooperativa comportera' l'applica-

U

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art. 3bis comma 4ter CAD

Protocollo N. 0026153/2023 del 02/03/2023

Firmatario: CRISTIANO VERMENTI



COMUNE DI LIMBIATE

zione delle sanzioni di cui al successivo art. 11. Qualsiasi modifica dei prezzi di assegnazione dovrà essere preventivamente autorizzata sia dal C.I.M.E.P. che dal Comune di Limbiate

ART. 8

Al fine della revisione del prezzo di assegnazione degli alloggi sarà riconosciuta la revisione prezzi esclusivamente sul costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti di cui al precedente art. 7, aumentato di quanto derivante dall'aggiornamento di cui all'articolo medesimo.

Tale quota revisionabile del prezzo di assegnazione può essere aggiornata per il periodo intercorrente dalla data di inizio alla fine dei lavori qualora gli stessi venissero ultimati entro il 18 mese naturale e consecutivo, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora i lavori venissero ultimati dopo il suddetto termine, la revisione prezzi sarà riconosciuta esclusivamente per il periodo intercorrente dall'inizio dei lavori al 18 mese naturale e consecutivo, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per la determinazione dell'importo della revisione prezzi si applicherà la seguente formula per ogni mese di revisione:

$$Qfx = Qx \left(1 + \frac{Ix - Ii}{Ii} \right)$$

dove:

Qfx= valore finale al mese x della quota revisionata;

Qx= valore mensile della quota oggetto di revisione (quota complessiva divisa per i mesi intercorsi):

a) fra la data di inizio e fine lavori, qualora gli stessi venissero ultimati entro il 18 mese naturale e consecutivo, al netto delle sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale;

b) fra la data di inizio lavori ed il 18 mese naturale e consecutivo, qualora i lavori venissero ultimati oltre tale termine;

Ix= Indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese x;

Ii= Indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese precedente a quello di inizio dei lavori.

ART. 9

Gli alloggi assegnati dalla Cooperativa non possono essere alienati a nessun titolo, né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento

U

per un periodo di 5 anni dalla data di prima assegnazione.

Su richiesta motivata e comprovata degli assegnatari, il Comune potrà concedere deroghe a tali divieti; la stessa facoltà è ammessa per il subentrante.

Trascorsi i 5 anni di cui al 1 comma, e nei casi di deroga, la cessione degli alloggi potrà avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare. I trasferimenti in proprietà degli alloggi successivi al primo dovranno avvenire ad un prezzo determinato come segue:

- al prezzo di prima assegnazione sarà aggiunta una quota corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici mensili ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; tale nuovo prezzo sarà diminuito di una percentuale di deprezzamento determinata dalla età dell'edificio, secondo la seguente tabella:

- da 0 a 5 anni 0%;
- da 5 a 10 anni fino al 5%;
- da 10 a 20 anni fino al 10%;
- da 20 a 30 anni fino al 20%;
- oltre 30 anni fino al 30%;

In casi di ulteriore trasferimento, la determinazione del prezzo di cessione avverrà in analogia al secondo.

Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Cooperativa che ottengano la deroga al divieto di inalienabilità prima del termine previsto sono tenuti a cedere gli alloggi stessi prioritariamente a soci della Cooperativa, purché non ancora assegnatari di altri alloggi ed in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

La Cooperativa si impegna ad inserire in tutti gli atti di assegnazione ai propri soci delle singole unità immobiliari loro pertinenze e parti comuni le clausole limitative dell'uso e del godimento degli alloggi previste al presente articolo.

Nel caso di trasferimenti successivi alla prima assegnazione, le stesse clausole dovranno essere inserite negli atti di trasferimento a cura dei soci assegnatari della Cooperativa o dei loro aventi causa.

La mancata osservanza delle sovraestese pattuizioni da parte della Cooperativa o dei suoi aventi causa comporterà la applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 11.

U

Copie cartacee ai sensi dell'art. 3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art. 3bis comma 4ter CAD

Prot. Collo N. 0026153/2023 del 02/03/2023

F. Amatore, CRISTIANO CHERMENTI



COMUNE DI LIMBIATE

Art. 10

Gli alloggi che la Cooperativa realizzerà sull'area concessa in diritto di superficie potranno essere assegnati in proprietà a soci aventi i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere la residenza o in alternativa svolgere abituale attività lavorativa nei Comuni aderenti al C.I.M.E.P.;
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo familiare nei Comuni di cui al precedente punto b): a tal fine è da considerarsi idoneo l'alloggio che sia rispondente alle norme igienico-sanitarie e sia composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni), pari a quello dei componenti il nucleo familiare; è comunque idoneo l'alloggio composto da quattro o più vani;
- d) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di altro alloggio costruito a totale carico o col concorso o contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi - dello Stato o di altro Ente pubblico;
- e) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare non superiore a quello massimo determinabile ai sensi della legge 5 Agosto 1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, aumentato del 20%, sia che concorrano redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo.

La Cooperativa si impegna di fornire al Comune di Limbiate nel momento in cui verranno da essa concretamente individuati i soci che beneficeranno dell'assegnazione dei singoli alloggi e comunque prima della consegna degli alloggi stessi, i documenti comprovanti che gli stessi hanno i requisiti sopra elencati, sulla base dei quali il Comune medesimo provvederà ai relativi controlli.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte della Cooperativa comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 11.

Al fine di cui sopra si intende per assegnazione anche la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale vengono concretamente indicati ai singoli soci gli alloggi, non appena l'edificio realizzando sia esattamente individuato per effetto dell'inizio dei lavori.

ART. 11

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dal concessionario, do-

vranno applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni:

A) la decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie:

1) qualora la Cooperativa non proceda alla ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune di Limbiate avesse concesso alla medesima per il completamento delle opere in questione;

2) qualora la Cooperativa realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

3) qualora si verificano modificazioni negli scopi istituzionali della Cooperativa e nei presupposti che sono stati tenuti presenti dal Comune di Limbiate al fine della determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alla Cooperativa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;

4) qualora la Cooperativa ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;

5) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento della Cooperativa prima dell'integrale realizzazione dell'iniziativa;

6) qualora la Cooperativa non provveda all'integrale pagamento del conguaglio - provvisorio o definitivo - di cui al precedente art. 4 e delle somme determinate al precedente art. 5, nei termini ivi previsti;

7) qualora sia stata notificata al Comune di Limbiate a mezzo ufficiale giudiziario, ad istanza dell'Istituto di Credito che avesse concesso alla Cooperativa mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza della Cooperativa medesima o - dopo il frazionamento del mutuo - dei suoi aventi causa nel pagamento di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

La decadenza è dichiarata, limitatamente all'inadempienza, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale di Limbiate e dell'Assemblea del C.I.M.E.P., da trascriversi a spese del Comune di Limbiate e da notificarsi nelle forme di rito sia alla Cooperativa o suoi aventi causa sia agli altri eventuali interessati.

L'applicazione alla Cooperativa di una pena pe-

U

COMUNE DI LIMBIATE

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art. 3bis comma 4ter CAD

Protocollo N. 002615/2023 del 02/03/2023

F. L. M. A. T. I. N. O. C. L. E. M. E. N. T. I.



cuniaria compresa tra un minimo dell'1% ed un massimo del 7% dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione alla entità ed alla importanza delle violazioni o inadempimenti in tutti i casi in cui dette violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia di decadenza della concessione.

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune di Limbiate che introiterà le corrispondenti somme.

ART. 12

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinunciando il C.I.M.E.P. al diritto di ipoteca legale.

Le parti dichiarano che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici successivamente alla data del rilascio del certificato di destinazione urbanistica che al presente atto si allega sotto la lettera "I"

ART. 13

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico della Cooperativa la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge.

ART. 14

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impegnativa per la Cooperativa mentre viene sottoscritta dal Comune di Limbiate e dal C.I.M.E.P. con riserva delle approvazioni di legge per essa dovute.

Le parti esonerano me Notaio dalla lettura degli allegati,

E
richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai Componenti che lo approvano, confermano e sottoscrivono con me Notaio.

Consta di sei fogli in parte dattiloscritti a' sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritti a mano da me notaio per 23 (ventitre) pagine intere.

F.to [REDACTED]

F.to [REDACTED]

F.to [REDACTED]

F.to Giovanni Erba Notaio

U

COMUNE DI LIMBIATE

Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD

PROTOCOLLO N.0026153/2023 del 02/03/2023

Firmatario: CRISTIANO CLEMENTI

U